



COMMISSARIO AD ACTA

per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario

Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 31.03.2021

DECRETO

N. 48

IN DATA 11-05-2021

**OGGETTO: Piano di controllo finalizzato all'eradicazione della Malattia di Aujeszky
negli allevamenti suini della Regione Molise - Modifiche e Integrazioni.**

Il Responsabile dell'istruttoria

Dott. Pasquale Pizzuto

Il Direttore del Servizio

Dott. Michele Colitti

Il Direttore Generale per la Salute

Dott.ssa Lolita Gallo

Il Sub Commissario Ad Acta

Dott.ssa Annamaria Tomasella



COMMISSARIO AD ACTA

per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario

Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 31.03.2021

DECRETO

N. 48

IN DATA 11-05-2021

OGGETTO: *Piano di controllo finalizzato all'eradicazione della Malattia di Aujeszky negli allevamenti suini della Regione Molise – modifiche e Integrazioni.*

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE

COMMISSARIO AD ACTA

PREMESSO che, con deliberazione adottata in data 31 marzo 2021 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ha nominato la dott.ssa Flori Degrossi quale Commissario *ad acta* per l'attuazione del vigente Piano di Rientro dai disavanzi del Servizio Sanitario Regionale Molisano, con l'incarico prioritario di adottare ed attuare il Programma operativo 2019-2021 e di predisporre, adottare ed attuare il programma operativo 2022-2024, nonché tutti gli interventi necessari a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l'erogazione di livelli di assistenza in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualità, nei termini indicati nei Tavoli Tecnici di verifica, ivi compresa l'adozione e l'attuazione del Programma operativo per la gestione dell'emergenza Covid in corso, con particolare riferimento alle azioni ed agli interventi prioritari individuati nella Deliberazione stessa;

DATO ATTO che con la suddetta deliberazione il Consiglio dei Ministri ha nominato la dott.ssa Annamaria Tomasella quale Subcommissario *ad acta*, con il compito di affiancare il Commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione del relativo incarico commissariale;

RICHIAMATO l'Accordo Stato - Regioni del 3 agosto 2016, recante: "Accordo concernente l'intervento straordinario per l'emergenza economico-finanziaria del Servizio Sanitario della Regione Molise e per il riassetto della gestione del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 604, della legge 23 dicembre 2014, n.190" (Repertorio Atti n. 155/CSR del 03/08/2016);

VISTA la legge 21 giugno 2017 n. 96 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo." pubblicata sulla GU Serie Generale n.144 del 23-06-2017 - Suppl. Ordinario n. 31 - ed in particolare l'art. 34-bis, rubricato: "Programma Operativo Straordinario della Regione Molise";

DATO ATTO che il presente Decreto è conforme a quanto previsto nella citata delibera del Consiglio dei Ministri in data 31.03.2021;

ATTESO che tanto rileva a titolo di istruttoria tecnica in fatto ed in diritto del responsabile del procedimento, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10 del 23 Marzo 2010 e ss.mm.ii;

ATTESO che il contenuto del presente atto è pienamente coerente con gli obiettivi del vigente Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario e con il "*Programma Operativo Straordinario 2015 – 2018*";

VISTO il precedente DCA n. 89 del 1171272020 recante. "Piano di controllo finalizzato all'eradicazione della Malattia di Aujeszky negli allevamenti suini della Regione Molise"

Vista la richiesta della ASREM Servizio veterinario S.C. di Sanità Animale nota n. 46214 dell'08/04/2021 con la quale si proponevano talune modifiche e integrazioni al DCA 89/2020;

Visto il parere espresso dall'IZSAM di Teramo con nota Prot.2021/0006742/GEN del 28/04/2021 (Prot. Regione Molise n. 73015/2021) con il quale si accolgono parte delle richieste del Servizio veterinario ASREM;

RAVVISATA pertanto l'esigenza di integrare e modificare l'Allegato 6 al DCA 89/2020 al punto "Misure gestionali obbligatorie per tutti gli Allevamenti" con le indicazioni di cui ai precedenti punti;

in virtù dei poteri conferiti con la Deliberazione del Consiglio dei Ministri, di cui in premessa,

DECRETA

per le motivazioni in premessa riportate,

- di sostituire l'allegato 6 del DCA 89/2021 del "Piano di controllo finalizzato all'eradicazione della Malattia di Aujeszky negli allevamenti suini della Regione Molise", con il nuovo Documento Allegato 6 al presente atto, contenente nuove indicazioni proposte dalla ASREM ed accolte dall'IZSAM di Teramo, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare atto che l'attuazione del presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi in capo al Servizio Sanitario Regionale;
- di dare mandato alla Direzione Generale per la Salute per gli adempimenti conseguenziali e successive eventuali modifiche e integrazioni che dovessero rendersi necessarie;
- di prendere atto che il presente Decreto è conforme a quanto previsto nella citata delibera del Consiglio dei Ministri del 31.03.2021.

Il presente decreto, composto da n. 3 pagine e n. 1 allegati, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, sul sito istituzionale e notificato ai competenti Dicasteri.

IL COMMISSARIO ad ACTA

Dott.ssa Flori Degrassi





REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE
Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza alimentare

DCA n. 48/2021 - Allegato 6

MISURE DI BIOSICUREZZA

PREREQUISITI

1. Garantire il benessere animale evitando le condizioni che possono indurre stress agli animali (D.lgs 534/92, D.lgs 146/01, D.lgs 53/04)
2. Garantire una corretta alimentazione ed un buono stato di nutrizione degli animali ponendo particolare attenzione ai soggetti con sintomatologia riferibile a carenze nutrizionali o dismetaboliche; è vietato somministrare per l'alimentazione degli animali rifiuti mensa e ristorazione o avanzi casalinghi contenenti alimenti di origine suina
3. Garantire il corretto aggiornamento del registro di carico e scarico degli animali previsto dal D.L.vo 200/2010 e delle registrazioni nella Banca Dati Nazionale dei suini

MISURE STRUTTURALI OBBLIGATORIE

1. Ogni azienda deve prevedere idonee barriere che impediscano l'accesso agli automezzi e dotarsi di appositi cartelli di divieto di accesso agli estranei.
2. Per gli allevamenti di nuova costruzione e le ristrutturazioni oggetto di parere preventivo, l'area di allevamento deve essere completamente recintata e la recinzione deve comprendere una zona larga almeno due metri tutt'intorno ai reparti dove albergano gli animali.
3. Per gli allevamenti esistenti è ritenuta idonea una barriera fisica e/o naturale che circoscriva e separi nettamente la parte produttiva dell'allevamento, impedendo l'accesso alle persone estranee e il contatto degli animali allevati con le popolazioni selvatiche.
4. **Parcheggio:** l'azienda deve essere dotata di un'area fuori dal perimetro dell'allevamento, o in prossimità dell'ingresso, per la sosta dei veicoli del personale dell'azienda e/o dei visitatori.
5. **Piazzola per la disinfezione degli automezzi:** possibilmente localizzata in prossimità dell'accesso all'allevamento ed in ogni caso separata dall'area aziendale destinata alla stabulazione e al governo degli animali. Nella piazzola devono essere presenti un'apparecchiatura a pressione per la pulizia e dei disinfettanti di provata efficacia nei confronti dei virus, fatto salvo il rispetto della normativa in materia. Gli allevamenti famigliari dovranno assicurare almeno un ciclo di disinfezione immediatamente prima dello scarico degli animali ed uno successivamente allo svuotamento dei ricoveri.
6. **Spogliatoio/ zona filtro:** devono essere presenti dei locali adibiti a spogliatoio dove il personale dell'azienda ed i visitatori possono indossare copriabiti e calzari o effettuare il cambio dei vestiti prima di accedere in allevamento. In tali locali deve essere presente almeno un lavandino con acqua

corrente, detergente per le mani e disinfettante di provata efficacia nei confronti del virus; devono inoltre essere sempre disponibili materiale monouso (copriabiti, tute, calzari, guanti, etc.) e contenitori dove depositare il materiale e gli indumenti utilizzati. Per gli allevamenti famigliari è sufficiente che dispongano di un locale adiacente al box dove vengono allevati gli animali (come per esempio il corridoio di accesso) dove tenere l'abbigliamento, anche non monouso, utilizzato esclusivamente per l'allevamento, calzari lavabili e disinfettante di provata efficacia nei confronti del virus.

7. **Cella frigorifera per lo stoccaggio carcasce animali morti in allevamento** (in caso di assenza di procedure per lo smaltimento immediato): possibilmente localizzata all'esterno del perimetro dell'allevamento, preferibilmente con doppio accesso, uno dei quali con uscita sull'esterno dell'allevamento. L'area antistante deve essere in materiale facilmente lavabile e disinfettabile e dotata di pozzetto raccolta reflui.
8. **Infermeria:** ogni settore di allevamento deve essere dotato di un locale/area nettamente separato, sia fisicamente che gestionalmente, chiaramente identificato, in grado di ospitare un numero adeguato di animali (minimo 5% dei presenti nel settore) che necessitano di cure e attenzioni perché malati, feriti o con compromesse condizioni fisiche. Per gli allevamenti famigliari è sufficiente una sola area.

MISURE GESTIONALI OBBLIGATORIE PER TUTTI GLI ALLEVAMENTI

1. Evitare di detenere animali di altre specie in condizioni di libero accesso alle porcilaie
2. Applicare un protocollo di derattizzazione
3. Limitare la circolazione di persone e mezzi all'interno della propria azienda e individuare zone o percorsi specifici da fare rispettare
4. Dotare di indumenti e calzari monouso o esclusivi chiunque entra in allevamento, in particolar modo tecnici ed altri operatori del settore che frequentano altre aziende (veterinari, mangimisti, commercianti)
5. Tenere un registro dei visitatori in cui annotare tutti gli ingressi in azienda di personale esterno
6. Il personale che accudisce gli animali non deve detenere animali sensibili alle malattie del suino e non deve avere contatti diretti/indiretti con altre aziende che detengono animali delle specie sensibili. Deve indossare un abbigliamento che viene utilizzato esclusivamente all'interno dell'azienda. Evitare di utilizzare attrezzatura impiegata in altri allevamenti. Per gli allevamenti famigliari, qualora il proprietario detenga animali di specie sensibili, deve dotarsi di una procedura che prevede il cambio di abbigliamento e la disinfezione dei calzari, ogni qual volta passa da un allevamento ad un altro.
7. **In deroga** per i titolari di allevamenti che, prima dell'entrata in vigore del D.C.A. n° 89 del 11/12/2020, detenevano, sotto lo stesso codice aziendale, animali della specie suina e animali di altre specie sensibili, compresi quelli per i quali sono in corso lavori di ristrutturazione, possono continuare a detenere e gestire gli allevamenti attuando i seguenti accorgimenti:
 - Ogni allevamento, da un punto di vista strutturale, deve essere conforme a quanto la normativa vigente prevede, in materia di biosicurezza, per quella specie animale.
 - Ogni allevamento, a prescindere se previsto dalle norme di biosicurezza per quella specie animale, deve essere munito di una zona filtro dotato di spogliatoio lavandino, acqua corrente, detergente per le mani e disinfettante di provata efficacia nei confronti del virus della malattia di Aujeszky. Tale zona deve essere mantenuta pulita ed in ordine e dotata di calzature e tute specifiche, non necessariamente in materiale monouso, da

indossare prima dell'accesso all'allevamento e utilizzate esclusivamente per lo stesso. L'accesso all'area di allevamento del personale deve avvenire esclusivamente attraverso la zona filtro.

- Le attrezzature e gli utensili necessari al governo, alla cura ed alla pulizia degli animali nonché necessari alla preparazione e somministrazione degli alimenti devono essere ad uso specifico dell'allevamento stesso. E' assolutamente vietato l'utilizzo delle stesse attrezzature e degli stessi utensili in allevamenti di specie diverse presenti nella medesima azienda.

8. Effettuare operazioni periodiche di pulizia e disinfezione delle strutture con l'utilizzo di prodotti sicuramente attivi nei confronti dei virus. Tenere aggiornato il registro degli interventi di pulizia e disinfezione
9. Il carico/scarico suini vivi deve avvenire all'esterno dell'area di pertinenza dell'allevamento (rampa carico/scarico perimetrale), oppure può essere effettuato all'interno dell'allevamento a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - 1) Il veicolo trasporti esclusivamente animali per/dall' azienda (mono-carico);
 - 2) Il veicolo sia pulito e disinfettato con disinfettanti efficaci per il virus ADV prima del carico degli animali;
10. Il carico degli "scarti" e dei riproduttori a fine carriera deve essere eseguito all'esterno dell'area di pertinenza dell'allevamento (rampa carico/scarico perimetrale), oppure gli animali riformati devono essere portati all'esterno con mezzo aziendale. Il camion che ritira tali animali non può entrare in allevamento
11. Gli automezzi che trasportano i suini devono essere lavati e bonificati con prodotti efficaci nei confronti dei virus presso strutture idonee allo scopo (presso i macelli o presso stazioni di lavaggio e disinfezione) autorizzate dal Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale. Le operazioni di lavaggio e disinfezione devono essere documentate con apposito certificato (conforme all'allegato IX dell'O.M.12 aprile 2008)
12. Carico suini morti: i suini morti devono essere spostati dai locali di stabulazione entro le 24 ore; in attesa di essere smaltiti devono essere stoccati in cella frigorifero. Il camion che ritira le carcasse degli animali morti non può entrare in allevamento. Concluse le operazioni di carico, la piazzuola antistante la cella frigorifera deve essere accuratamente lavata e cosparsa di disinfettante
13. Scarico mangime: deve essere effettuato all'esterno dell'area di pertinenza dell'allevamento, in alternativa può essere effettuato all'interno dell'allevamento a condizione che il veicolo effettui un unico trasporto di mangime per l'azienda e il veicolo sia stato pulito e disinfettato all'entrata dell'allevamento con disinfettanti efficaci per il virus ADV
14. Segnalare immediatamente al Servizio Veterinario eventuali sintomi riferibili a malattia di Aujeszky (starnuti, scolo nasale, dispnea e sviluppo di una grave tosse in tutti i soggetti colpiti, tremori, ipersalivazione, incoordinazione nei neonati e aborti nelle femmine gravide)
15. Limitare l'uso dei farmaci immunosoppressori allo stretto necessario, prestando particolare attenzione all'utilizzo su animali sieropositivi
16. Per la fertilizzazione dei terreni utilizzare esclusivamente liquame con adeguato periodo di maturazione (almeno 40 giorni di stoccaggio); fatto salvo il rispetto delle norme ambientali in materia, è buona prassi evitare lo spargimento di liquami nei terreni confinanti con il perimetro aziendale ed è da evitare l'uso di liquami di altre aziende per le pratiche di fertilizzazione.

MISURE GESTIONALI OBBLIGATORIE NELLE AZIENDE DA RIPRODUZIONE

- E' obbligatorio destinare alla riproduzione esclusivamente verri provenienti da allevamenti indenni
- L'allevamento deve disporre di locali separati (fisicamente, funzionalmente e gestionalmente) idonei ad effettuare la quarantena dei riproduttori di nuova introduzione. La quarantena deve operare secondo le modalità del tutto pieno/tutto vuoto. I capi di nuova introduzione devono rimanere isolati dal resto dell'allevamento per almeno 40 giorni o finché non è stato ultimato il ciclo completo delle vaccinazioni. Nel periodo di isolamento gli animali devono essere sottoposti ad osservazione clinica e prima di essere inseriti nel ciclo produttivo è buona prassi siano controllati sierologicamente per ADV. Gli allevamenti che non acquistano animali dall'esterno non sono obbligati ad avere un locale quarantena.
- Deve essere utilizzato esclusivamente seme proveniente da centri di produzione autorizzati
- Se praticata la monta naturale, utilizzare verri sieronegativi su scrofe sieronegative. Per le scrofe sieropositive deve essere utilizzato un verro adibito alla monta esclusiva di questi capi oppure deve essere praticata la fecondazione artificiale.

MISURE GESTIONALI OBBLIGATORIE NELLE AZIENDE DA PRODUZIONE

- Deve essere effettuato il tutto pieno/tutto vuoto, almeno per settori
- Tra i diversi cicli devono essere eseguite le operazioni di pulizia e disinfezione e vuoto sanitario di almeno 7giorni
- Registrazione dell'operazione di pulizia e disinfezione alla fine dei cicli produttivi (valida anche per settori).